

Regione Puglia

L.R. 17 aprile 2018, n. 15 – Art. 6

Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare.

Art. 6 *Interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare.*

1. Al fine di contribuire a obiettivi di carattere sociale, agli assegni vitalizi in pagamento, corrisposti ai sensi della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia) compresi gli assegni di reversibilità, erogati in attuazione delle norme regionali vigenti, si applica un contributo di solidarietà, per la durata di ventiquattro mesi, dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo annuale:

- a) nessuna riduzione fino a euro 25 mila;
- b) 3 per cento per la parte oltre euro 25 mila e fino a euro 50 mila;
- c) 6 per cento per la parte oltre euro 50 mila e fino a euro 90 mila;
- d) 12 per cento per la parte oltre euro 90 mila.

2. Nel caso il titolare di assegno vitalizio, anche di reversibilità, a carico della Regione benefici di analoghi trattamenti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, si applicano le seguenti misure di riduzione:

- a) 3 per cento fino a euro 25 mila;
- b) 6 per cento per la parte oltre euro 25 mila e fino a euro 50 mila;
- c) 9 per cento per la parte oltre euro 50 mila e fino a euro 90 mila;
- d) 15 per cento per la parte oltre euro 90 mila.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì per i vitalizi, anche di reversibilità, dovuti ai consiglieri regionali in attuazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica), la cui erogazione ricada nel periodo di vigenza delle disposizioni del presente articolo e limitatamente a tale periodo.

4. I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati al finanziamento di progetti per finalità di ricerca in materia di cura per malattie rare.

5. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, adotta, dandone comunicazione al Consiglio regionale, procedure di evidenza pubblica per la selezione dei progetti di cui al comma 4.

6. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, definisce con proprio atto le procedure di finanziamento dei progetti di cui al comma 4 e le conseguenti attività di rendicontazione

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.